



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 04.10.2023

Info/160.23/RT ALBO GESTORI: ancora su regime transitorio e osservazioni AMIS

(ANCORA) SUL REGIME TRANSITORIO DEL RESPONSABILE TECNICO
LE OSSERVAZIONI AMIS
RAPPRESENTATE ALL'ALBO GESTORI E AD ASSOAMBIENTE

Si ritorna sulla questione delle prossima scadenza del regime transitorio del Responsabile Tecnico:

- Ricordando, ancora una volta, che il **16 ottobre prossimo** è prevista la scadenza del regime transitorio per i Responsabili Tecnici (RT) delle aziende iscritte all'Albo gestori ambientali in operatività alla data del 16 ottobre 2017 che non abbiano effettuato entro la data del 16 ottobre p. v. la prevista verifica di aggiornamento.

Per i soggetti indicati scatterà così la decadenza dall'incarico con conseguente applicazione della Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020 che si esprime sulla **possibilità per il Legale rappresentante (LR) dell'azienda di subentrare e proseguire l'attività nel limite di 90 giorni nel rispetto degli obblighi normativi, salvo la nomina di un nuovo RT.**

- Informando che, come AMIS, abbiamo inviato, in risposta alla richiesta di osservazioni avanzata da Assoambiente (v. ns. mail del 29.09.2023) che nella prossima riunione del Comitato dell'Albo deve rappresentare le difficoltà e le istanze delle imprese, una nota nella quale abbiamo evidenziato:
 - riguardo alla situazione generale delle imprese allo scadere del periodo transitorio, **la difficoltà di reperire nel mercato un RT esterno**, in particolar modo per le categorie più alte per le quali c'è bisogno di aver maturato anni di esperienza,
 - **le grosse difficoltà per la categoria 8** in quanto non si consente a **nessun** Legale Rappresentante, per poter esercitare l'agevolazione dell'esenzione dalla verifica, di maturare neanche il requisito dei 16 anni, come previsto dall'ultima Deliberazione n. 4 di luglio 2023, tanto più grave perché l'impossibilità di

dimostrare gli anni di esperienza nello svolgimento dell'attività non è attribuibile alle imprese ma all'Albo stesso che, pur avendo costituito fin dall'inizio la categoria 8, ne ha consentito l'iscrizione solo con la deliberazione del 15 dicembre 2010.

Abbiamo pertanto evidenziato che , imponendo requisiti indispensabili pur sapendo che nessuno avrebbe potuto rispettare, si pone l'attività economica di commercio e intermediazione in una situazione di ingiustizia per disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di iscrizione.

Ricordiamo che sulla questione avevamo presentato, già a febbraio 2022, ufficialmente al Comitato Nazionale dell'Albo Gestori un quesito dettagliando le nostre osservazioni in merito alla questione.

Vi terremo aggiornati sui successivi sviluppi della questione.

C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org